

SCHEDA INFORMATIVA N. 6/2008

23.01.2008

a cura di

Maurizio Delfino – Elena Salvia

LA FINANZIARIA 2008

(Legge 24.12.2007 n° 244 , G.U. 28.12.2007)

**RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA;
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE;
RISPARMIO ENERGETICO;
FONDI E TRASFERIMENTI.**

RIDUZIONE DEI “COSTI DELLA POLITICA” NEGLI ENTI LOCALI

RIDUZIONE COMUNITÀ MONTANE - COMPETENZA DELLE REGIONI

art. 2 comma 17- 22



Le **regioni**, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro **sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria**, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al **riordino della disciplina delle comunità montane**, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del TUEL in modo da ridurre a regime la

spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno **ad un terzo della quota del fondo ordinario assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione.**

Principi

Le leggi regionali tengono conto dei seguenti principi fondamentali:

- a) **riduzione del numero complessivo delle comunità montane**, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio *pro capite*, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'arco alpino e alla dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia e delle attività produttive extra-agricole;
- b) **riduzione del numero dei componenti** degli organi rappresentativi delle comunità montane;
- c) **riduzione delle indennità** spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane, *in deroga* a quanto previsto dall'articolo 82 TUEL.

I criteri valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

Mancata attuazione - sanzioni



In caso di **mancata attuazione** delle disposizioni entro il termine ivi previsto, si producono i seguenti effetti:

- a) **cessano di appartenere alle comunità montane** i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;
- b) **sono soppresse** le comunità montane nelle quali più della metà dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al disopra di 500 metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di 500 metri; nelle

regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di 600 metri;

c) **sono altresì soppresse** le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per *la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni*, fermi restando gli obiettivi di risparmio;

d) nelle rimanenti comunità montane, gli organi consiliari sono composti in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che ciascun comune non può indicare più di un membro. A tal fine la base elettiva è costituita dall'assemblea di tutti i consiglieri dei comuni, che elegge i componenti dell'organo consiliare con voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare.



L'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa è accertato, **entro il 31 luglio 2008**, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate.

Gli effetti (in caso di mancato adeguamento) si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto.




Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni ed in particolare alla soppressione delle comunità montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della legge 244/2007.

Sino all'adozione o comunque in mancanza delle discipline regionali, **i comuni succedono alla comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.**

Schema:



Entro il 30/6/2008
con legge
Regionale...



Si riduce il numero delle comunità montane.

Si riducono i componenti degli organi di amministrazione.


Si riducono i compensi in deroga all'art. 82 TUEL.



In mancanza, dalla pubblicazione del DPCM che accerta il conseguimento della riduzione di spesa (31/7/2008):



Comuni capoluogo di
provincia



Comunità montane con 1/2
enti < 80% sopra 500 m



Comuni costieri

COMUNITÀ
MONTANE

Comunità montane con 1/2
enti < 500 m dislivello



Comuni > 20.000 ab.

Comunità montane costituite
da meno di 5 comuni



RIDUZIONE MEMBRI CONSIGLI COMUNALI

Art. 2 comma 23

Il numero di assessori delle giunte comunali e provinciali non può essere superiore a 12 e non più a 16 unità (art. 47, comma 1 TUEL).



La disposizione entra in vigore a decorrere dalle **prossime elezioni** amministrative locali.

MODIFICHE AGLI ARTT. 81 - 84 TUEL (ASPETTATIVA, INDENNITÀ, SPESE DI VIAGGIO)

Art. 2 comma 24 - 27

Aspettativa

L'aspettativa non retribuita è prevista **a richiesta**, per i consiglieri comunali e con oneri previdenziali, assistenziali e di altra natura **a carico dell'interessato**.

Indennità

- In nessun caso l'ammontare percepito in un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad **un quarto (e non più un terzo)** dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto ministeriale.
- Nessuna indennità è dovuta ai **consiglieri circoscrizionali**.
- Gli statuti e i regolamenti degli enti non possono più prevedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione.
- Le indennità di funzione non sono più cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.
- Il decreto che fissa i compensi per gli amministratori locali attribuirà al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane le **indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento**, e non più del 100%, dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana.
- Sono esclusi dalla possibilità di **incremento** delle indennità di funzione, per sindaci, presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, **nonché gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri**.
- "Scompare" la possibilità **di ridurre** le indennità (anche se si ritiene che, in accordo alla *ratio* della norma, permanga la possibilità di ridurre i compensi).

Divieto di cumulo

- Gli amministratori locali non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche. Sono fatte salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali.
- In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili.
- Ai soggetti che si trovano in situazioni di incompatibilità, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta.

Spese di viaggio

- L'indennità di missione è sostituita da un rimborso forfettario onnicomprensivo per le spese diverse da quelle di viaggio effettivamente sostenute (sempre integralmente rimborsate), nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
- I consigli e le assemblee non possono, conseguentemente, sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.

Così il testo del TUEL modificato:

Tuel al 31/12/2007	Tuel dal 1/1/2008
<p>81. <i>Aspettative.</i> 1. Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova</p>	<p>81. <i>Aspettative.</i> 1. I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86.</p>

82. Indennità.

1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.

3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

4. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

6. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.

7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del

82. Indennità.

1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa

2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad **un quarto** dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. **Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.**

3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

4. *abrogato*

5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

6. *abrogato*

7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto

bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.

10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di

delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

g) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane **sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50** per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana

h) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

i) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;

l) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.

10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.

11. Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. **Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali**

<p>giugno di termine del biennio.</p> <p>11. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di Giunta e di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.</p>	<p>che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri.</p> <p>Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8.</p>
<p>83. Divieto di cumulo.</p> <p>1. I parlamentari nazionali o europei, nonché i consiglieri regionali possono percepire solo i gettoni di presenza previsti dal presente Capo.</p>	<p>83. Divieto di cumulo.</p> <p>1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente Capo.</p> <p>2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.</p> <p>3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta.</p>
<p>84. Rimborsi spese e indennità di missione.</p> <p>1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché la indennità di missione alle condizioni dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.</p> <p>2. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.</p>	<p>84. Rimborso delle spese di viaggio.</p> <p>1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.</p> <p>2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.</p> <p>3. Agli amministratori che risiedono fuori del</p>

<p>3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.</p> <p>4. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.</p>	<p>capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.</p>
--	--

ADESIONE A FORME ASSOCIATIVE

Art. 2 comma 28

È consentita l'adesione ad un'unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 TUEL.

Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

La disposizione non si applica, inoltre, per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.



Dopo il 1° aprile 2008, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata.

CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

Art. 2 comma 29

I consigli circoscrizionali sono previsti solo per comuni sopra 250.000 abitanti.

I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, ma la popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.

Così il testo del TUEL modificato:

TUEL fino al 31/12/2007	TUEL dal 1/1/2008
<p>17. Circoscrizioni di decentramento comunale.</p> <p>1. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.</p> <p>2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.</p> <p>3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.</p> <p>4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.</p> <p>5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo <i>status</i> dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria</p>	<p>17. Circoscrizioni di decentramento comunale.</p> <p>1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.</p> <p>2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.</p> <p>3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.</p> <p>4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.</p> <p>5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo <i>status</i> dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria</p>

La disposizione “dovrebbe” entrare in vigore già dal 1/1/2008. Si ritiene, tuttavia, che gli enti possano mantenere le circoscrizioni comunali fino alla loro naturale scadenza, e procedere, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, all’adeguamento degli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni.

COMMISSIONE ELETTORALE

Art. 2 comma 30

Le funzioni della commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, previste dal testo unico di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, sono attribuite **al responsabile dell'ufficio elettorale comunale**, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico in materia di composizione, elezione e funzionamento della commissione stessa.

L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è **gratuito**, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95 ovvero **restano di competenza delle commissioni elettorali** la decisione sull'inserimento di soggetti nell'albo degli scrutatori (art. 3), sulla la cancellazione (art. 5); eventuali ricorsi (art. 4); la nomina degli scrutatori (art. 6).

RIDUZIONE FONDO ORDINARIO PER I RISPARMI SUGLI ORGANI

Art. 2 comma 31

A decorrere dal **2008** il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è **ridotto** di 313 milioni di euro, in considerazione dei risparmi ottenuti dalle norme viste in precedenza.

Tuttavia, in sede di ripartizione delle risorse del fondo ordinario, già rideterminate, si terrà conto delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territoriale, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 31 (*riduzione comunità, gettoni consiglieri, consigli circoscrizionali, commissioni elettorali*).

Delle riduzioni se ne terrà conto anche sulla base **di apposite certificazioni prodotte dagli enti interessati**.



Entro il 30 giugno 2008, sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti interessati, **il Ministero dell'economia e delle finanze**, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, quantifica l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008.

In relazione alla differenza riscontrata tra l'ammontare delle economie di spesa e la riduzione dei trasferimenti, il ministero adeguerà con propri decreti la dotazione per l'anno 2008 del fondo ordinario, ma **per i soli enti che hanno dato piena attuazione alle disposizioni previste dai commi da 23 a 32**. Quindi, solo questi ultimi potranno eventualmente beneficiare di un aumento dei trasferimenti rispetto a quelli previsti in ragione delle effettive possibilità di riduzione rispetto a quelle previste.

RIDUZIONE ENTI, AGENZIE ED ORGANISMI “DOPPIONI” DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI

Art. 2 comma 33 e 34

Lo Stato e **le regioni**, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono **all'accorpamento o alla soppressione** degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Anche i **comuni e le province** provvedono alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali che li hanno istituiti.

RIDUZIONE COMPONENTI O SOPPRESSIONE DEI CONSORZI BACINI IMBRIFERI E DI BONIFICA

art. 2 comma 35 -37



Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani,

costituiti ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.

La riduzione del numero dei componenti degli organi deve essere conforme a quanto previsto per le società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali (cfr. art. 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Soppressione dei consorzi

In alternativa ed entro il medesimo termine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono procedere, d'intesa con lo Stato, alla **soppressione o al riordino dei consorzi stessi**, facendo comunque salve le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale.



L'art. 29 DL 248/2007 ha previsto però che *“Entro il termine del **30 giugno 2008**, le regioni possono procedere al riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215”*.

In caso di soppressione, le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la **difesa del suolo** sia attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza al riguardo, nel rispetto dei principi dettati dal codice dell'ambiente e delle competenze delle province, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti.

La soppressione di consorzi per i quali si evidenzino **squilibri di bilancio** ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individui le necessarie misure compensative.

Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi, agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi, di cui all'articolo 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, **di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le citate attività**.

Anche in caso di riordino, i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale.

Effetti sul personale

Il personale che al momento della soppressione risulti alle dipendenze dei consorzi di bonifica passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Dall'attuazione delle disposizioni, ivi compresa il trasferimento del personale, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

RIDETERMINAZIONE ATO

Art. 2 comma 38



In ottemperanza agli obblighi comunitari, le regioni procedono entro il **1° luglio 2008**, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla **rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di gestione rifiuti e idrico integrato** secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti **criteri generali**, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:

- a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valutazione prioritaria dei **territori provinciali** quali ambiti territoriali ottimali ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad **una delle forme associative tra comuni** di cui agli articoli 30 e seguenti del TUEL composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano **senza percepire alcun compenso**;
- b) destinazione delle economie a carattere permanente, come accertate da ciascuna regione con provvedimento comunicato al Ministro dell'economia e delle finanze, al potenziamento **degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto** nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al **contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali**.

UFFICI UNICI DI AVVOCATURA PER ENTI LOCALI

Art. 2 comma 12

Gli enti locali possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del TUEL, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati. Lo strumento della convenzione può essere utilizzato da parte degli enti locali, in particolare quelli di dimensioni ridotte, per svolgere in modo coordinato specifiche funzioni e servizi, al fine di ridurre i costi per spese legali.

RAZIONALIZZAZIONE DI SPESE

SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ

Art. 2 comma 577 – 579

Costi per le infrastrutture telematiche

Al fine di garantire una più incisiva azione di gestione, controllo e supervisione delle infrastrutture nazionali del Sistema pubblico di connettività (SPC), il CNIPA sostiene i costi per la realizzazione delle infrastrutture telematiche, di cui all'articolo 86, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, fino alla scadenza dei contratti-quadro stipulati con gli operatori vincitori delle gare e non solo per un periodo almeno a pari a 2 anni dall'approvazione dei contratti, come originariamente previsto dall'art. 86.

Programma per la realizzazione delle infrastrutture telematiche

Per la promozione e la realizzazione delle infrastrutture centrali e regionali idonee allo sviluppo di tutte le componenti del SPC, ivi inclusa quella relativa allo sviluppo delle infrastrutture applicative, le regioni e gli enti locali, per la parte di rispettiva competenza, definiscono, di concerto con il CNIPA, le componenti progettuali tecniche e

organizzative del Sistema nell'ambito di un **programma organico** contenente la determinazione:

- dei livelli di responsabilità;
- dei tempi;
- delle modalità di attuazione;
- dell'ammontare del relativo onere finanziario.

Qualora la realizzazione del programma comporti l'ampliamento di infrastrutture nazionali già disponibili, i relativi costi sono individuati nello stesso programma.

Nell'ambito del programma sono altresì individuati i servizi di cooperazione applicativa di interesse nazionale che le amministrazioni si impegnano a realizzare.

Il programma:

- ➔ è approvato con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
- ➔ è approvato in via definitiva dalla Commissione di cui all'articolo 80 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- ➔ è sviluppato nella fase esecutiva dal CNIPA sulla base delle indicazioni della Commissione.

RIDUZIONE DELLE SPESE TELEFONICHE

Art. 2 comma 593

I commi 591 e 592 della legge finanziaria, modificando l'articolo 78 del codice dell'amministrazione digitale, prevedono che le pubbliche amministrazioni **centrali e**

periferiche, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, siano tenute, a **decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta** ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo Internet" (VoIP) previsti dal Sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica.



Il mancato adeguamento comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziato nell'anno in corso per spese di telefonia. Sono conseguentemente ridotte le dotazioni delle unità

previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese postali e telefoniche.

Le altre pubbliche amministrazioni dovranno però adottare comunque **misure di contenimento delle medesime spese telefoniche** al fine di realizzare risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a 18 milioni di euro per l'anno 2008, a 128 milioni di euro per l'anno 2009 e a 272 milioni di euro per l'anno 2010.



Al fine di garantire l'effettivo conseguimento di tali obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti.

RAZIONALIZZAZIONE UTILIZZO PC, AUTO, IMMOBILI

Art. 2 comma 594

Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano **piani**



triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle **dotazioni strumentali**, anche informatiche, che corredano le **stazioni di lavoro** nell'automazione d'ufficio;
- b) delle **autovetture di servizio**, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a **mezzi alternativi di trasporto**, anche cumulativo;
- c) dei **beni immobili ad uso abitativo o di servizio**, con esclusione dei beni infrastrutturali.

⇒ Nei piani delle dotazioni strumentali, sono altresì indicate le misure dirette a **circoscrivere l'assegnazione di telefoni cellulari:**

- ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, *pronta e costante reperibilità*;
- limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso.

Le amministrazioni dovranno individuare, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, **anche a campione**, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

- ⇒ Qualora gli interventi implicino la **dismissione** di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la **congruenza** dell'operazione in termini di costi e benefici.
- ⇒ A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una **relazione agli organi di controllo** interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.
- ⇒ I piani triennali **sono resi pubblici** con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale.

Le amministrazioni, all'esito della ricognizione propedeutica all'adozione dei piani triennali dei beni immobili, provvedono a **comunicare** al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi ai beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali o la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi o, se a disposizione, quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.



La comunicazione avviene in base a criteri e modalità definiti con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** da adottare, sentita l'Agenda del demanio, **entro novanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

PRINCIPI PER LE REGIONI E SSN

Art. 2 comma 600



Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 244/2007, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine

di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 602.

I commi in commento prevedono, che:

1) CILINDRATA AUTOVETTURE DI SERVIZIO

art. 1 comma 588

A decorrere dall'anno 2008 la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1.600 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.

2) MISURE IN TEMA DI POSTA ELETTRONICA

Art. 2 comma 589

Il CNIPA effettua, anche a **campione**, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 (Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni) del codice dell'amministrazione digitale nonché delle disposizioni in materia di posta elettronica certificata.

Il mancato adeguamento alle disposizioni in misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, **la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.**

Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro **sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge 244/2007, sono stabilite le modalità attuative.

3) RIDUZIONE SPESE TELEFONICHE (cfr. par. sopra).

4) PIANI TRIENNALI PER USO PC, AUTO, TELEFONINI E IMMOBILI. (cfr. par. sopra)

INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

REGOLAMENTI EDILIZI - CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Art. 1 comma 288 - 289

Gli enti dovranno modificare il regolamento edilizio a decorrere dal 2009.

L'articolo 4 del DPR 380/2001 comma 1 bis¹ è infatti sostituito dal seguente: “1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW”.

Per il 2008 non è più obbligatorio che i regolamenti comunali prevedano l'installazione di pannelli fotovoltaici (anche se si ritiene che l'ente possa comunque lasciare la previgente disposizione, introdotta dalla legge finanziaria 2007).



A decorrere dall'anno 2009 il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla **certificazione energetica** dell'edificio, nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

COINVOLGIMENTO ENTI LOCALI NEL RISPARMIO ENERGETICO

Art. 2 comma 171

Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.

¹La disposizione previgente, introdotta dal *comma 350 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, prevedeva che “1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa”

IMPIANTI FOTOVOLTAICI ENTI LOCALI

Art. 2 commi 173 e 174

- Nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b3*), del medesimo decreto (impianti con integrazione architettonica per l'applicazione delle tariffe incentivanti).
- L'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costituzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, ove necessaria ai sensi della legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, è rilasciata a seguito di un **procedimento unico** svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il complesso degli impianti.

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONDI E TRASFERIMENTI

STRUMENTI FINANZIARI ENTI LOCALI

Art. 1 comma 381 – 384

Vengono previste alcune norme per limitare o rendere più sicuro il ricorso degli enti alla finanza derivata.

I contratti di strumenti finanziari anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati alla **massima trasparenza**.

I contratti devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate in **un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze**, da emanarsi sentite la Consob e la Banca d'Italia.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze verifica la conformità dei contratti al decreto.

La regione, o l'ente locale sottoscrittore di strumenti finanziari, deve **attestare espressamente** di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando **in apposita nota allegata al bilancio** gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività.

Il rispetto di quanto previsto è elemento costitutivo **dell'efficacia dei contratti.**



In caso di contratti stipulati in violazione di quanto previsto in materia di forma del contratto e attestazione di conoscenza del grado di rischio viene data comunicazione alla Corte dei Conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

TRASFERIMENTI ENTI LOCALI

Art. 2 comma 2

Ulteriore conferma della determinazione dei trasferimenti agli enti locali.

Il comma 2 prevede che *“i trasferimenti erariali per l'anno 2008 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*.

La legge finanziaria conferma altresì per l'anno 2008:

- le disposizioni contenute nell'art. 3 comma 27 della legge finanziaria 2004, che destinano 20 milioni di euro di risorse aggiuntive alle Unioni di comuni;
- i criteri di riparto dei trasferimenti ordinari a favore dei comuni facenti parte delle province confinanti con le province autonome di Trento o Bolzano a seguito del trasferimento di funzioni amministrative a tali enti in attuazione della prima riforma Bassanini;
- le aliquote dell'anno 2007 per la compartecipazione IRPEF provinciale.

PROVENTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE

Art. 2 comma 8

Per gli anni 2008, 2009 e 2010, confermando quanto già previsto dalla legge 296/2006 per il 2007, i proventi delle concessioni edilizie (ora permessi di costruire) e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, ex DPR 381/2001, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

TRASFERIMENTI PICCOLI COMUNI

Art. 2 comma 10

L'incremento del fondo ordinario, stabilito dal comma 703 della L. 296/2006 in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, riguarderà quelli nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25% e non più il 30%.

FONDI PER L'INTEGRAZIONE

Art. 2 comma 11

Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario è disposto un intervento fino a un importo di 10 milioni di euro per la concessione di un contributo a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di soggiornare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità di riparto ed erogazione dei contributi.

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE

Art. 2 comma 13

L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato anche per l'estinzione anticipata di prestiti. All'articolo 187, comma 2, lettera *b*), del TUEL sono aggiunte, in fine le parole: «e per l'estinzione anticipata di prestiti».

Tale modifica è stata introdotta al fine di chiarire il disposto dell'art. 11 del D.L. 159/2007 (collegato fiscale) il quale prevede, per il triennio 2007-2009, l'erogazione di un contributo per gli enti che destinano l'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata mutui e prestiti obbligazionari (fattispecie non contemplata nel testo originario dell'art. 187), fugando qualsiasi dubbio sulla legittimità dell'operazione.

SOMME ALLUVIONE 1994 – RESTANO AI COMUNI

Art. 1 comma 14

Le somme che residuano ai comuni dalle assegnazioni operate in loro favore dal Ministero dell'interno e finalizzate all'erogazione di contributi per danni subiti da soggetti privati in dipendenza dell'evento alluvionale dei giorni 5 e 6 novembre 1994 - ai sensi dei decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 e del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364 - ad intervenuta definizione delle pratiche di rimborso, rimangono nella disponibilità degli enti locali stessi e sono destinate al finanziamento di spese di investimento.

RIDUZIONE FONDO ORDINARIO COMUNITÀ MONTANE

Art. 2 comma 16

Il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativamente alla quota assegnata alle comunità montane per l'anno 2007, è ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro per l'anno 2009.

FONDI ALLA MONTAGNA

Art. 2 commi 40, 44 e 45

- Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
- Al fine di sostenere progetti di sviluppo economico e di integrazione delle aree montane negli assi di comunicazione interregionali il Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale è integrato di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.
- La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1282, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che le risorse da trasferire all'Ente italiano montagna (EIM) sono **tutte quelle complessivamente già attribuite all'Istituto nazionale della montagna (IMONT) al 1° gennaio 2007**. Tali risorse sono rese immediatamente disponibili per effetto dell'esclusione disposta dal primo periodo del comma 507 dell'articolo 1, della citata legge n. 296 del 2006.

FONDI ALLE ISOLE

Art. 2 comma 42

È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il **Fondo di sviluppo delle isole minori**, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle zone, assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete "Natura 2000", ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento:

- all'utilizzo delle energie rinnovabili;
- al risparmio e all'efficienza energetica;
- alla gestione dei rifiuti;
- alla gestione delle acque;
- alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili;
- al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente;


- al contingentamento dei flussi turistici;
- alla destagionalizzazione;
- alla protezione degli *habitat* prioritari e delle specie protette;
- alla valorizzazione dei prodotti tipici;
- alla certificazione ambientale dei servizi;
- oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive.

All'erogazione del Fondo si provvede sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), nel quale sono indicati i singoli interventi e le relative quantificazioni.

FONDI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSO E UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE


Art. 2 comma 333

È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti e interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale (nuovo comma 1824 L. 296/2006).



Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo.

È istituito invece nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo a favore della potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, del recupero delle acque meteoriche e della permeabilità dei suoli urbanizzati, per tutelare le acque di falda, di favorire una migliore fruizione dell'acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di acqua potabile e la produzione di rifiuti, nonché le emissioni di anidride carbonica.



Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo e sono individuati gli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul fondo medesimo.

I fondi sono alimentati da un tributo, istituito dal nuovo comma 1824ter di 0,5 centesimi di euro per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico² venduta al pubblico.

Le entrate derivanti dal contributo sono destinate per un decimo ad alimentare il fondo di cui al comma 1284 e per nove decimi ad alimentare il fondo di cui al comma 1284-bis (nel limite di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010).

FINANZIAMENTI AI LICEI LINGUISTICI PER EQUILIBRIO ENTI LOCALI

Art. 2 comma 426

Allo scopo di contribuire all'equilibrio finanziario degli enti locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo per il concorso dello Stato agli oneri di funzionamento e per il personale di ruolo dei licei linguistici ricadenti sui bilanci dei comuni e delle province. La dotazione del fondo è stabilita in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

CONTRIBUTO COMPENSATIVO A REGIONI E COMUNI STOCCAGGIO GAS

art. 2 comma 558-559



A decorrere dal 1° gennaio 2008, i soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all'installazione e all'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nelle quali hanno sede i

² Per materiale plastico si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore, ovvero per modifica chimica di macromolecole simili.

relativi stabilimenti di stoccaggio, **a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale.**

La regione sede degli stabilimenti provvede alla ripartizione del contributo compensativo ivi previsto tra i seguenti soggetti:

- a) il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non inferiore al 60 per cento del totale;
- b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

TRASFERIMENTI COMPENSATIVI ICI

(art. 1 comma 7 e comma 287)

Per la nuova detrazione ICI sull'abitazione principale, il trasferimento compensativo sarà erogato in via previsionale in due rate di pari importo:

- la prima entro e non oltre il 16 giugno;
- la seconda entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio.

Entro il 31 maggio dell'anno successivo, si procederà ad effettuare il conguaglio.

Entro il 30 aprile 2008 l'ente dovrà presentare, su modello da definire dal Ministero dell'interno entro il 28 febbraio 2008, una certificazione attestante il mancato gettito previsto.

L'ammontare del trasferimento compensativo, riconosciuto sia ai fini previsionali che ai fini del conguaglio, è stabilito con riferimento alle aliquote e detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007.

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASFERIMENTI

Si ricordano, infine, alcune disposizioni non contenute nella legge finanziaria 2008 che incidono comunque sul bilancio previsionale:

RIDUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER MAGGIOR GETTITO ICI FABBRICATI EX RURALI, CAT. E e B (D.L. 262/2006)

L'art. 3 del DL 81/2007 ha previsto che la maggiore base imponibile per effetto dell'accatastamento dei fabbricati ex rurali, dai fabbricati cat. E e B, **sia certificata** con modalità e modelli che saranno emanati con un successivo apposito decreto del ministero dell'Economia e dell'Interno. Nella stessa certificazione dovranno essere riportate le anticipazioni di cassa, che però possono essere attivate solo per quattro mesi a partire dal mese di novembre. Per coprire gli oneri delle eventuali anticipazioni di cassa, lo Stato ha stanziato 6 milioni di euro.

Nel 2007 era già stata operata una riduzione dei trasferimenti per effetto dei maggiori introiti ICI, derivanti dall'accatastamento dei fabbricati ex rurali, dai fabbricati cat. E e B, ma sempre a norma dell'art. 3 del D.L. 81/2007, l'ente è autorizzato ad accertare convenzionalmente, in deroga all'art. 179 del Tuel, come maggior gettito ICI una **somma pari al taglio dei trasferimenti**, operato in base ai dati forniti dall'Agenzia del territorio al 30 settembre 2007 per un importo complessivo di euro 609.400.000. Ai fini del patto di stabilità gli importi sono da considerare convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza.

AUMENTO CONTRIBUTO PER ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI

L'articolo 11 del D.L. 159/2007 ha disposto la somma di 30 milioni di euro annui, a valere per il triennio 2007-2009, per finanziare, attraverso l'aumento del contributo ordinario, gli enti locali che destinano l'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e/o prestiti obbligazionari.

CONTRIBUTO ORDINARIO DERIVANTE DAL MINOR GETTITO ICI FABBRICATI CATEGORIA D

Il comma 712 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), ha stabilito che a partire **dal 1° gennaio 2007**, la dichiarazione di attestazione del minore gettito dell'Ici derivante da fabbricati di tipologia catastale D dovrà essere inviata al ministero dell'interno entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è stata accertata la minore entrata.

FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI

Il fondo per lo sviluppo degli investimenti resta determinato annualmente nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'articolo 46 bis del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (art. 31, comma 11, della legge 289/2002).

FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI

L'art. 1 comma 703 lettera c) della legge finanziaria 2007 attribuisce per il triennio 2007-2009 42 milioni di euro di risorse aggiuntive da destinare ai comuni al di sotto dei 3 mila abitanti a titolo di fondo nazionale ordinario investimenti.

COMPARTECIPAZIONE IRPEF COMUNALE

Il comma 189 e seguenti della legge finanziaria 2007 ha modificato il sistema della compartecipazione dei comuni al gettito IRPEF.

La circolare del Ministero dell'Interno n. 5/2007 ha chiarito che:

- a) la compartecipazione al gettito IRPEF dei comuni, per l'anno 2007, è stata fissata nella misura dello 0,69% calcolato sul gettito IRPEF del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento (2005);
- b) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, la riduzione sarà consolidata in tale importo mentre l'eventuale incremento del gettito compartecipato sarà ripartito tra i comuni secondi criteri che saranno definiti con apposito decreto dal ministro dell'interno, di

concerto con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

c) a decorrere dall'esercizio finanziario 2009 l'aliquota di compartecipazione sarà determinata nella misura dello 0,75%.

ADDIZIONALE IRPEF - RIDUZIONE TRASFERIMENTI

L'art. 1 comma 10 della legge finanziaria 2007 stabiliva e stabilisce tuttora che i trasferimenti erariali saranno ridotti in misura pari al maggior gettito derivante ai Comuni dalle modifiche apportate alle disposizioni in materia di detrazioni IRPEF.

SERVIZI PER GLI ENTI PUBBLICI
un supporto nella gestione quotidiana

SERVIZIO	PARERI – contabilità, tributi, fiscale, personale						
OBIETTIVO	Assicurare un tempestivo servizio di aggiornamento normativo correlato alle esigenze dell’Ente. Fornire supporto alle problematiche quotidiane, mediante risposte mirate e documentazione sull’evoluzione normativa, prassi, giurisprudenza. Assicurare il controllo delle scadenze di legge.						
TEMPI	Massimo 4 giorni lavorativi dal ricevimento del quesito. Aggiornamento normativo e Scadenzario su base mensile.						
MODALITÀ	<p>L’Ente trasmetterà a Studio Delfino richiesta di parere all’indirizzo mail quesiti@studiodelfino.org e riceverà risposta con il richiamo della normativa utile al caso e la motivazione su cui si fonda la soluzione proposta.</p> <p>È possibile inviare un numero illimitato di richieste pareri, in ambito contabilità, tributi, fiscale, personale, che saranno analizzate da uno staff di esperti delle diverse tematiche, coordinati da Maurizio Delfino.</p> <p>L’Ente riceverà i dati di accesso all’area riservata del sito www.gruppodelfino.it al fine di poter prelevare l’aggiornamento normativo diviso per aree e lo scadenziario del mese successivo.</p>						
STRUMENTI	e-mail; fax; posta ordinaria						
COSTI ANNUI (oltre Iva)	<table border="0"> <tr> <td>Comuni fino a 5.000 ab.</td> <td>€ 1.360 (milletrecentosessanta)</td> </tr> <tr> <td>Comuni da 5.000 a 15.000 ab.</td> <td>€ 1.700 (millesettecento)</td> </tr> <tr> <td>Comuni oltre 15.000 ab.</td> <td>€ 2.025 (duemilaventicinque)</td> </tr> </table>	Comuni fino a 5.000 ab.	€ 1.360 (milletrecentosessanta)	Comuni da 5.000 a 15.000 ab.	€ 1.700 (millesettecento)	Comuni oltre 15.000 ab.	€ 2.025 (duemilaventicinque)
Comuni fino a 5.000 ab.	€ 1.360 (milletrecentosessanta)						
Comuni da 5.000 a 15.000 ab.	€ 1.700 (millesettecento)						
Comuni oltre 15.000 ab.	€ 2.025 (duemilaventicinque)						

Per l’adesione al servizio inviare la presente compilata al fax numero: 0131.52698

Ente:	abitanti:
indirizzo:	
Codice Fiscale:	Partita Iva:
e-mail:	telefono:
responsabile:	qualifica:

Data _____

Firma _____